

COMUNE DI ARCO

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2021

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,286	53,98
2	0,335	97,17
3	0,375	118,76
4	0,407	124,16
5	0,439	156,54
6 o più	0,464	183,53

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,375 + 118,76 = 156,26)$)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,426	0,909	1,335
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,274	0,578	0,852
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,382	0,81	1,192
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56	1,192	1,752
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,407	0,863	1,27
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,325	0,697	1,022
7	A00	Alberghi con ristorante	0,764	2,223	2,987
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,687	1,467	2,154
9	X00	Case di cura e riposo	0,796	1,689	2,485
10	XX0	Ospedali	0,821	1,743	2,564
11	Q00	Uffici e agenzie	0,681	2,057	2,738
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,388	0,831	1,219
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,897	1,909	2,806
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,146	2,443	3,589
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,528	1,125	1,653
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,133	1,401	2,534
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,942	2,003	2,945
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,656	1,401	2,057
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,897	1,909	2,806
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,586	1,244	1,83
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,694	1,472	2,166
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,545	13,05	16,595
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	3,087	6,574	9,661
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,265	7,106	10,371
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,757	3,746	5,503
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,661	3,537	5,198
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,563	9,711	14,274
28	I00	Ipermercati di generi misti	1,744	3,71	5,454
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,404	9,383	13,787
30	DD0	Discoteche, night club	1,216	2,591	3,807

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con regolare avviso, si è riunito in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, del Decreto del Sindaco n. 111 di data 24 marzo 2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio di data 24 aprile 2020, con l'intervento dei Consiglieri comunali, collegati sulla piattaforma WILDIX, il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE	P	12 PALLAORO OSCAR	P
2 BERNARDI GIACOMO	P	13 PARISI CHIARA	P
3 BERTAMINI CESARE	P	14 PERINI UGO	P
4 BETTA ALESSANDRO	P	15 PINCELLI ANGIOLINO	P
5 BETTA TIZIANA	P	16 TAMBURINI FLAVIO	P
6 CATTOI NICOLA	P	17 TAMBURINI NICOLA	AG
7 DE LAURENTIS ROBERTO	P	18 TAMBURINI STEFANO	P
8 FIORIO ARIANNA	P	19 TREBO GUIDO	P
9 IOPPI DARIO	P	20 ULIVIERI TOMMASO	P
10 MAZZOLDI STEFANO	P	21 VILLI LUCIANO	P
11 MIORI STEFANO	P	22 ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario reggente dott. Stefano Lavarini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il Comune pertanto deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il Piano economico finanziario (PEF) “grezzo”, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il Piano economico finanziario 2021 definitivo;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Arco non è presente e operante l’Ente di Governo d’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E’ quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Il Comune di Arco ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Comunità stessa la gestione coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei Centri di raccolta, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all’utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante apposito contratto d’appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Con nota di data 5/01/20221 prot. n. 281 si è provveduto a richiedere alla Comunità Alto Garda e Ledro il PEF per il servizio di gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2021.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso in data 12 febbraio 2021 (ns. prot. n. 4353) la documentazione riferita al Piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del Comune per l’anno 2021. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati del PEF “grezzo” della Comunità stessa in qualità di Gestore che i dati dei costi sostenuti dal Comune per le attività e i servizi gestiti in economia, dati che erano stati richiesti dalla Comunità stessa.

I documenti trasmessi dalla Comunità riguardano:

- a) la relazione di accompagnamento, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il 2021, secondo il format predisposto da ARERA; relazione redatta sullo schema appendice 2 di ARERA;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità Alto Garda e Ledro, quale soggetto gestore che hanno redatto il Piano economico finanziario “grezzo”, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Come detto, il Comune di Arco sostiene direttamente i seguenti costi afferenti la gestione del Servizio rifiuti i quali vengono ricompresi nell'ambito del Piano economico finanziario complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA:

- costi relativi alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale;
- costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi;
- costi inerenti la gestione della tributo sostenuti tramite la società Gestel srl alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza alla società Gestel srl quale società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2024.

Spetta ora al Consiglio comunale, non essendo istituito l'Ente di Governo dell'ambito, la determinazione e la validazione del Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti - anno 2021, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2021.

La relazione accompagnatoria trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di Gestore, viene integrata con la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema appendice 2 di ARERA, nella quale vengono riportate le "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente", (in questo caso il Comune), compresa la metodologia e i criteri per l'attività di validazione; validazione che viene fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera Arera n°443/2019, così come integrata e modificata dalle delibera 238/2020 e 493/2020 della stessa Autorità. Sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (leggasi Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)).

Nello specifico di tali fattori e coefficienti va sottolineato, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la redazione del Piano economico finanziario si è fatto riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo dell' 1,7%;
- il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato inserito pari al valore minimo dell'intervallo di riferimento, quindi 0,1%, (come per il 2020) in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime per gli anni 2020 e 2021;
- il coefficiente PG_a relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, così come il coefficiente QL_a sono stati posti pari al 0% in quanto nell'anno 2021 non si rilevano nuove attività, come anche indicato nella relazione di accompagnamento del Gestore;
- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;
- sono stati indicati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in considerazione dell'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021;
- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest'ultimo risulta rispettato in quanto vi è una diminuzione di costi tra il Piano economico finanziario del 2021 e quello del 2020;

- è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore massimo, **b = 0,6**, in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze;
- il calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020, da riportare nel PEF 2021, è determinato in €. 10.407, in ragione di un numero di rate pari a 1 e quale differenza fra i costi determinati per l'anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020.

E' stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il proprio parere sul Piano economico finanziario predisposto, anche in ragione di una verifica di corrispondenza con le scritture contabili del Comune per quanto attiene ai costi del di competenza del Comune stesso inseriti nel Piano che come detto sono afferenti: a) alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale; b) a costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi; c) la gestione della tributo sostenuti tramite la società Gestel srl.

Complessivamente il Piano economico finanziario per il 2021 espone un costo di € 2.428.042.

Con l'approvazione del Piano economico finanziario per il 2020 si era determinato un differenziale di costo (tra i dati dei Piani 2019 e 2020) pari a €. 10.407. In considerazione della ridotta somma oggetto di recupero e del fatto che i costi del Piano economico finanziario per il 2021 sono inferiori rispetto a quelli del 2020, si ritiene di poter recuperare tale differenziale interamente con il Piano economico finanziario di quest'anno. Tale recupero, secondo le specifiche del modello ARERA, incide in modo differente fra costi fissi e costi variabili: infatti i costi variabili diminuiscono di €. 91.851 mentre i costi fissi aumentano di €. 102.258.

Per effetto dei suddetti recuperi l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per il 2021 ammonta a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Per quanto attiene invece l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2021, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all’art. 49, al comma 3 lettera i) annovera “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

Anche il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all’ammontare del Piano economico finanziario per il 2021 che, come visto in precedenza, ammonta a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Da tale importo, nello specifico dall’ammontare dei costi variabili viene tratta la somma di €. 120.000 che è la quota dell’avanzo di amministrazione vincolato inserito a bilancio a parziale copertura dei costi del servizio. Tale importo rappresenta una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate spese del servizio. In tal modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della gestione riducendo l’ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in questo caso per l’anno 2021). Si ritiene di detrarre tale importo interamente dai costi variabili del tributo.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a €. 2.318.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.628.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l’anno 2021 riassunti nel documento denominato “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021”, nei quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, (questi ultimi al netto della somma di 120.000 euro sopra specificata), viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 52,5% per le utenze domestiche e nel 47,5% per le utenze non domestiche, come per il 2019 e 2020.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2021 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 4,5 punti percentuali; leggermente inferiore rispetto al 2019-2020 (4,7 punti). Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 48% per le utenze domestiche e al 52% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad €. 1.112.856 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a €. 1.205.593.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 689.596, è suddiviso in euro 331.006 (48%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 358.590 (52%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 1.628.853, è suddiviso in euro 781.849 (48%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 847.004 (52 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (Prospetto 2, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 950.146 mq con un aumento di 15.361 mq. rispetto al 2019-2020 (+1,64%), il che unitamente ad una riduzione significativa dei costi (-22,68%) fa sì che si ottengano delle tariffe per le varie categorie – quota fissa, inferiori a quelle del 2019-2020, mediamente del 23,8%. Per quanto attiene invece la **quota variabile**, sempre delle utenze domestiche, l'aumento dei costi di tale componente del servizio (+14,1%), è solo parzialmente compensato dall'aumento del numero delle famiglie (+51) il che comporta un aumento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020 mediamente del 13,3%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, **le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente diminuiscono del 0,73% rispetto al 2019-2020.**

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 517.765 mq, con una diminuzione di 2.366 mq. rispetto al 2019-2020 (-0,454%). Questa diminuzione delle metrature ampiamente compensata dalla diminuzione dei costi fissi del servizio (-23,30%) consente di ottenere delle tariffe per le varie categorie delle utenze non domestiche – quota fissa - inferiori rispetto al 2019-2020, del 22,26%. Per quanto attiene invece la **quota variabile**, sempre delle utenze non domestiche, l'aumento dei costi di tale componente del servizio, (+13,18%), unitamente alla diminuzione delle metrature, fa sì che si abbia un incremento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020, mediamente del 13,74%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, **le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) diminuiscono del 0,49% rispetto al 2019-2020.**

Nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessora Modena Francesca;

dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/7/2020;

visto il Piano economico finanziario “grezzo” trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 12/2/2021 corredato della relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità;

visto l'elaborato denominato “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da:

- il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (Allegato B);
- la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore (Allegato C-1) e nella seconda parte dalla Relazione del Comune (Allegato C-2);
- la dichiarazioni di veridicità del Gestore del servizio, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato D);

vista la deliberazione ARERA n. 443/2019 e in particolare l'art. 6;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 16 febbraio 2021, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe del tributo TARI finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal Piano stesso;

visti gli *“Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021”*, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213;

visto il *“Regolamento di contabilità”* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto il decreto n. 8 di data 3 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con voti favorevoli n 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, Parisi e Tamburini Stefano) su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

1. di dare atto che l'allegato "Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Arco;
2. di provvedere a determinare e validare il "Piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da:
 - il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (allegato B);
 - la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore (Allegato C-1) e nella seconda parte dalla Relazione del Comune (Allegato C-2);
 - la dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato D);
3. di dare atto che la documentazione di cui al punto 2 sarà trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro i termini previsti dall'Autorità stessa;
4. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2021 e con decorrenza 1° gennaio 2021 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI della famiglia	QUOTA FISSA al metro quadrato in euro	QUOTA VARIABILE annuale in euro
1	0,286	53,98
2	0,335	97,17
3	0,375	118,76
4	0,407	124,16
5	0,439	156,54
6 o più	0,464	183,53

utenze non domestiche:

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa complessiva applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,426	0,909	1,335
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,274	0,578	0,852
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,382	0,81	1,192
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,56	1,192	1,752
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,407	0,863	1,27
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,325	0,697	1,022
7	A00	Alberghi con ristorante	0,764	2,223	2,987
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,687	1,467	2,154
9	X00	Case di cura e riposo	0,796	1,689	2,485

10	XX0	Ospedali	0,821	1,743	2,564
11	Q00	Uffici e agenzie	0,681	2,057	2,738
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,388	0,831	1,219
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,897	1,909	2,806
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,146	2,443	3,589
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,528	1,125	1,653
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,133	1,401	2,534
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	0,942	2,003	2,945
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,656	1,401	2,057
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,897	1,909	2,806
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,586	1,244	1,83
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,694	1,472	2,166
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,545	13,05	16,595
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	3,087	6,574	9,661
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,265	7,106	10,371
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,757	3,746	5,503
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,661	3,537	5,198
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,563	9,711	14,274
28	I00	Ipermercati di generi misti	1,744	3,71	5,454
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,404	9,383	13,787
30	DD0	Discoteche, night club	1,216	2,591	3,807

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, Parisi e Tamburini Stefano) su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per appello nominale, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **24/02/2021** al **06/03/2021**.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/02/2021**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //